

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori EMO CAPODILISTA, DIANA, MARGHERITI, CASCIA, CALVI, PERRICONE, DELL'OSSO, SARTORI, COVIELLO, PINTO, ANGELONI, LEONARDI, TAGLIAMONTE, TOTH, PERUGINI e BOGGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1988

Disciplina fiscale dell'agriturismo

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 5 dicembre 1985, n. 730, il legislatore è intervenuto a definire e disciplinare con chiarezza l'agriturismo, esprimendo precisa volontà di dare sostegno economico a molte zone rurali di collina e di montagna dove la sola agricoltura non è più in grado di assicurare redditi adeguati.

D'altra parte l'agriturismo, promuovendo la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche, dei prodotti alimentari tipici, del patrimonio culturale rurale, contribuisce allo sviluppo complessivo dell'offerta turistica italiana, anche nei riguardi dei mercati stranieri. La richiamata legge n. 730 del 1985, tuttavia, non ha trattato un aspetto importante dell'esercizio dell'attività agrituristica: la discipli-

na fiscale; aspetto particolarmente incisivo nel promuovere, o meno, da parte degli agricoltori, le iniziative di ospitalità previste dalla legge, realizzandone i conseguenti obiettivi.

Di tale carenza le Commissioni parlamentari che votarono la legge n. 730 del 1985 si erano perfettamente rese conto, tanto che, all'atto stesso di approvare il provvedimento, votarono pure un ordine del giorno in cui impegnavano il Governo a legiferare tempestivamente anche in materia di disciplina fiscale dell'agriturismo.

Oggi, oltre due anni dopo l'emanazione della legge n. 730 del 1985, si ritiene che vi siano tutte le premesse necessarie per stabilire efficacemente il trattamento fiscale dell'attività agrituristica. Ciò soprattutto in relazione

con l'entrata in vigore delle leggi regionali di recepimento della legge n. 730 del 1985, nelle quali si conferma in senso rigoroso e fortemente restrittivo la specificità dell'attività agrituristica rispetto ad ogni altra forma di servizio turistico. È opportuno qui ricordare che la legge definisce «agrituristica» esclusivamente l'attività di ricezione ed ospitalità che l'imprenditore agricolo svolge «attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali».

Ciò significa che l'agriturismo si configura come attività ricettiva turistica del tutto particolare, priva di organizzazione autonoma rispetto all'azienda agricola, e inserita nel contesto di una unica impresa: l'impresa agricola, appunto.

E, d'altra parte, si conferma che le attività di ricezione e ospitalità svolte dagli imprenditori agricoli possono ritenersi agrituristiche solo in quanto sussista anche il requisito di connessione e complementarità nei riguardi dell'attività agricola.

È ben comprensibile come, in un contesto così particolare e specifico, la vigente disciplina fiscale relativa alle ordinarie attività di impresa non può trovare applicazione; nè d'altra parte risulta agevole ricondurre l'agriturismo al regime fiscale speciale riservato all'agricoltura.

Il presente disegno di legge si propone pertanto di indicare per l'agriturismo un trattamento fiscale che tenga conto delle caratteristiche particolari dell'attività cui si riferisce; e segue procedure molto semplici, in armonia con l'agilità formale già prevista per gli adempimenti fiscali degli agricoltori.

L'impostazione tecnica del provvedimento deriva dalle considerazioni che di seguito brevemente richiamiamo.

La «Visentini-ter» ha previsto per le imprese minori la possibilità di determinare il reddito applicando dei coefficienti forfettari di deducibilità ai ricavi; consentendo poi ulteriori detrazioni su base effettiva riguardanti gli oneri relativi al costo del personale, alle quote di ammortamento, alle locazioni, eccetera.

Tale regime, concepito inizialmente come

soluzione transitoria, deve oggi ritenersi, per effetto di proroghe concesse ed annunciate, un criterio idoneo per la determinazione del reddito.

Tale criterio può quindi essere certamente esteso all'attività agrituristica, con i dovuti accorgimenti e adattamenti che tengano in debito conto alcuni aspetti particolari dell'attività stessa.

Come in precedenza ricordato, infatti, secondo la legge n. 730 del 1985, l'attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella agricola; ne consegue che, nell'ambito di una azienda agrituristica, l'attività agricola resta pur sempre attività principale.

In un contesto di organizzazione aziendale unitaria, risulta oltremodo difficile, per non dire impossibile, l'imputazione all'attività agrituristica dei costi relativi a mezzi, strutture, personale utilizzati promiscuamente per agricoltura e agriturismo.

Nè d'altra parte è ipotizzabile una imputazione pro-quota di tali costi, essendo il reddito agricolo determinato su base catastale e non per scritture contabili.

Si ponga, ad esempio, il caso della ristrutturazione di un edificio rurale a fini agricoli e agrituristici: con quale criterio si imputeranno all'attività agrituristica le detrazioni previste per le quote di ammortamento e gli interessi passivi?

Va inoltre considerato che nella tassazione del reddito derivante dall'attività agrituristica deve essere evitata una serie di possibili duplicazioni di imposta.

In particolare va ricordato che il reddito dei fabbricati rurali è incluso nell'imponibile relativo all'azienda agraria e come tale ordinariamente tassato, in una con gli altri redditi da essa prodotti.

Se il reddito che si ricava con l'utilizzo di tali fabbricati viene anche tassato come reddito derivante da attività agrituristica, è evidente la duplicazione di imposta.

Problema analogo si pone per i prodotti agricoli utilizzati nella ristorazione agrituristica, già soggetti a imposizione fiscale nell'ambito del ciclo agrario e nuovamente tassati nel quadro dell'attività agrituristica.

Particolarmente significativo è, infine, il problema relativo alla imputazione dei costi di

manodopera: essi figurano nel libro paga dell'azienda, ma è impossibile determinare in quale misura possano ripartirsi fra attività agricola prevalente ed attività agrituristica complementare.

Da tutte queste considerazioni emerge la necessità di applicare alla vigente disciplina fiscale delle attività di impresa correttivi specifici riguardanti l'attività agrituristica.

Il presente disegno di legge indica una soluzione coerente con il quadro normativo generale, stabilendo un coefficiente di redditività contenuto, ma al tempo stesso onnicomprensivo, in modo tale da esaurire la determinazione del reddito imponibile nel semplice calcolo di una percentuale del ricavo senza ulteriori possibilità di detrazione previste, invece, per le altre attività di impresa.

I criteri sopraenunciati valgono pure ai fini IVA.

Molto importante è anche la semplificazione delle procedure che il provvedimento introduce, sia attraverso la richiamata prassi di calcolo dell'imponibile, sia attraverso la riduzione delle scritture contabili, limitate alla sola tenuta del bollettario delle ricevute fiscali.

Attualmente gli agricoltori, che pure si vedono proporre l'attività agrituristica come una fonte integrativa di reddito, rinunciano ad avviare iniziative di ricezione turistica; oppure ricorrono a soluzioni di compromesso (locazioni a lungo termine che nascondono forme di normale dazione di alloggio con servizi, dazione di pasti interpretata come vendita diretta dei prodotti del fondo, quindi senza rilascio della prevista riceuta fiscale, eccetera) che li espongono al rischio di gravi

sanzioni, privando al contempo l'Amministrazione finanziaria del dovuto gettito di imposte.

Con l'approvazione del presente disegno di legge si ovvierebbe a questa situazione di incertezza e di confusione, restituendo la legge n. 730 del 1985 alla esplicazione delle proprie importanti finalità; soprattutto nel momento in cui alcune produzioni agricole devono essere ridimensionate per evitare eccedenze e si pone il problema di trovare fonti integrative di reddito per le aziende agrarie.

Resta comunque fermo che il campo di applicazione di questa nuova disciplina fiscale è rigorosamente limitato alle attività agrituristiche, così come autorizzate ai sensi della legge n. 730 del 1985 e delle ulteriori disposizioni regionali di recepimento della legge nazionale.

Ogni altra forma di ricezione turistica rurale, anche svolta da imprenditori agricoli, che non sia stata esplicitamente autorizzata in quanto priva dei requisiti propri dell'attività agrituristica, è attratta al regime fiscale proprio delle imprese turistiche.

Resta inoltre la facoltà degli imprenditori agricoli, che svolgono attività agrituristica, di determinare il reddito imponibile nei modi ordinari.

Tornando a richiamare la rilevanza del fenomeno agrituristico, a sostegno delle imprese agricole, a tutela del paesaggio agrario, a presidio del territorio, per la rianimazione socioeconomica delle zone rurali interne, si esprime dunque vivo auspicio affinché il disegno di legge proposto venga attentamente considerato e nella sostanza approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 determinano l'imposta sul valore aggiunto, riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari ai due terzi del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Gli stessi soggetti possono adempiere gli obblighi di rilascio della ricevuta fiscale, nonché quelli di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mediante la tenuta di bollettario a madre e figlia, fermo restando l'obbligo di numerazione progressiva e conservazione delle fatture e delle bollette doganali ricevute.

3. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina le caratteristiche del bollettario, tenuto conto della disciplina stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

4. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.